



CITTA' DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE
*** **

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con D.C.C. n. 6 del 06/01/2004, modificato con D.C.C. n. 89 del 29 novembre 2004 e con D.C.C. n. 67 del 15/05/2008; integrato con D.C.S. n. 67 del 15/12/2010, modificato con D.C.S. n. 10 del 17/01/2011 e con D.C.C. n.54 del 16/12/2011.

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Denuncia della causa di morte ed accertamento decessi

Capo III – Periodo di osservazione dei cadaveri

Capo IV – Depositi di osservazione e obitori

Capo V – Trasporto cadaveri

Capo VI – Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

Capo VII – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Capo VIII - Camera mortuaria

Capo XI - Sala autopsie

Capo X – Ossario comune

Capo XI – Inumazione

Capo XII – Tumulazione

Capo XIII – Cremazione

Capo XIV – Esumazione ed estumulazione

Capo XV – Sepolture private – Concessioni

Capo XVI – Sepolcri privati fuori dal cimitero

Capo XVII – Servizio di illuminazione votiva

Capo XVIII – Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e la pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.'90 n. 285, del Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.'34 n. 1265, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.'93 e n. 10 del 31.7.'98, del D.P.R. 3.11.'00 n. 396, della L. 30.3.'01 n. 130, della Circolare del Ministero della Sanità n. 400 del 21.5.'02 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 1.7.'02.

Capo II

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 2

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 3

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome ed il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome ed il cognome del defunto superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del defunto coniuge, se era vedovo; il nome ed il cognome, la professione e la residenza del padre o della madre del defunto; il nome ed il cognome, la professione e la residenza dei dichiaranti.
2. In qualunque caso di morte violenta, ovvero avvenuta in istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 4

1. I medici, a norma dell'art. 104 sub a) del T.U.L.S.S., approvato con Regio Decreto del 27.7.'34 n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.'64 n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.
8. Spetta alle Unità Sanitarie Locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 5

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo art. 35.

Art. 6

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o comunque sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.'39 n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
3. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 e, comunque, non dopo le 30 ore.

Art. 8

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 9

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.'39 n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e di ossa umane di cui all'art. 8.

Art. 10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9.7.'39 n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche i prodotti del concepimento di età presunta inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 11

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo i casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.'75 n. 644 e successive modificazioni.

Art. 12

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

Art. 13

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente dell'Unità Operativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Sindaco, in tali casi, può anche ordinare il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero per il prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfezione dell'abitazione del defunto.

Capo IV

Depositi di osservazione e obitori

Art. 14

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 15

1. In apposito locale, saranno ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.'90 n. 285, si osservano, in particolare, le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

Capo V Trasporti cadaveri

Art. 17

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo tariffe da libero mercato;
 - b) a carico del Comune in caso di comprovata particolare indigenza da accertarsi da parte dei Servizi Sociali Comunali.
2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 18

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni degli articoli precedenti deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranza, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale secondo il Dec. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

Art. 20

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero, all'obitorio o al deposito di osservazione si esegue a cura dei familiari del defunto, con mezzi di trasporto funebre idonei a norma del D.P.R. 20.9.'90 n. 285.
2. Al Comune è comunque dovuto il corrispettivo in misura fissa di € 150,00 per diritti cimiteriali, che potrà essere successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale imposta dovrà essere versata direttamente al Custode del cimitero comunale o a mezzo conto corrente postale. Il diritto fisso comprende anche la tumulazione o l'inumazione del cadavere che dovrà avvenire a cura dei servizi cimiteriali comunali.
3. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con propri mezzi.

Art. 21

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 20.9.'90 n. 285 artt. 20 e 21.

Art. 22

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Viene garantita dal Comune la presenza di un Operatore di Polizia Municipale durante il tragitto dall'abitazione del deceduto fino alla Chiesa, per la regolarizzazione del traffico e fino a quando il carro funebre non sia ripartito per il cimitero.

3. E' fatto obbligo, in ogni caso, che a cura dei parenti del defunto o dell'Agenzia funebre incaricata, sia data comunicazione al Comando di Polizia locale dell'orario delle esequie e del luogo da cui avrà inizio il corteo.

Art. 23

1. Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 27 seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 28.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 25

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 23.

Art. 26

Per i trasporti all'estero si osservano le norme previste dal capo IV del D.P.R. 10.9.'90 n. 285 artt. 27, 28 e 29, e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/'93, con la precisazione che, in seguito alla circolare del Ministero della Salute n. 400 del 21.5.'02, le competenze prima facenti capo al Prefetto si intendono facenti capo al Sindaco.

Art. 27

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole in legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella in metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

14. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso delle casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro. E' altresì consentito l'uso del materiale denominato "Mater-Bi-Zio1U", nonché l'uso del materiale denominato "Mater-Bi" per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, di cui ai DD.MM. 7.2.'02 e 9.7.'02.

Art. 28

1. Per il trasporto di cui all'art. 27, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 29

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 30

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco dove è avvenuto il decesso.
2. se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave e per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 31

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il Direttore dell'Istituto o del Dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 19 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome ed il cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 33

L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose devono compiersi nelle ore del giorno che intercorrono tra l'alba ed il tramonto.

Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente al cimitero.

Art. 34

Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici ed ordinare che sia inalberata, sugli edifici pubblici, la bandiera a mezz'asta.

Capo VI

**Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio,
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri.**

Art. 35

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. 10.9.'90 n. 285.

Capo VII

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.

Art. 36

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
- e) I resti mortali delle sopra elencate.

Art. 37

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il Dirigente dell'Unità Operativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 38

L'orario per la visita al cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa sul cancello d'entrata.

Art. 39

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle e tricicli montati da invalidi. Per tutti gli altri mezzi deve essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco. La medesima autorizzazione va richiesta per l'introduzione di attrezzi da lavoro.

Art. 40

E' vietato l'ingresso al cimitero alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite ed ai ragazzi minori di anni 12 non accompagnati da adulti.

Nel cimitero è vietato chiedere elemosina ed effettuare questue, salvo i casi, per quest'ultima, per le quali vi sia preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 41

Nel cimitero è vietato introdurre animali (ad eccezione dei cani da accompagnamento per non vedenti), strumenti musicali se non espressamente autorizzati, armi da caccia, attrezzi sportive, ect..

Art. 42

All'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti. Consumare cibi e bevande. Danneggiare e deturpare manufatti od edifici. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi. Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cestii. Collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari. Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura. Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

All'interno del cimitero, inoltre, è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

E' vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di oggetti funebri e di materiale da utilizzare nei cimiteri, nonché di quelli provvisti di autorizzazione specifica da parte del Sindaco di cui all'art. 39.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ect..

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Art. 43

I contravventori alle disposizioni contenute negli artt. 38, 39, 40, 41 e 42, saranno espulsi dal cimitero a cura del custode o degli agenti di Polizia Municipale.

Art. 44

1. Tutte le persone addette ai lavori nel cimitero devono rigorosamente osservare gli ordini superiori ed attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno loro impartite dal personale addetto al servizio di vigilanza. Gli insubordinati e quelli che non si comportano convenientemente verranno allontanati dal lavoro e non potranno più essere riammessi per tale scopo.
2. All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo. Non

sono consentiti i lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

La terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori o depositati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

Art. 45

Il lavaggio e la pulizia delle tombe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmente consentiti in tutti i giorni non festivi durante il normale orario di apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionali di volta in volta stabilite.

Art. 46

Presso l'ufficio del custode trovasi un registro sul quale i cittadini possono presentare i propri reclami che il custode entro le 24 ore comunicherà all'autorità competente.

Art. 47

1. Nel cimitero è assicurato un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare :
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9; l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 48

1. I registri indicati nell'art. 47 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 49

1. L'ufficio comunale deve essere dotato di planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10.9.'90 n. 285.

Capo VIII Camera mortuaria

Art. 50

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

I requisiti della camera mortuaria sono definiti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. n. 285/'90.

Capo IX Sala autopsie

Art. 51

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/'90.

Capo X Ossario comune

Art. 52

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal 4° comma dell'art. 57 e dal 5° comma dell'art 8 del D.P.R. n. 285/'90 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Capo XI

Inumazione

Art. 53

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità e comunque non superiore a due file.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.'00 n. 392, convertito con modificazioni nella L. 28.2.'01 n. 26, l'inumazione, il cui tempo ordinario è pari a 10 anni, viene concessa dal Comune:
 - a) gratuitamente, nel caso di salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari. Le suddette situazioni devono essere accertate dai Servizi Sociali Comunali;
 - b) dietro pagamento di euro 150,00, in ogni altro caso.

Art. 54

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta, sulle sepolture nei campi di inumazione, può essere consentito, in sostituzione del cippo regolamentare, un monumentino conforme al modello già esistente presso il Cimitero sul quale possono essere apposte croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti, rispettando il decoro del luogo e comunque con dimensioni più o meno analoghe.
4. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.
5. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
6. Gli elementi di copertura della fossa, comunque, non devono superare in superficie i due terzi della fossa, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche e l'apporto di ossigeno necessario ai processi trasformativi.

Art. 55

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono

avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 56

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,70 da ogni lato.

Art. 57

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 58

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti da altri Comuni o dall'Estero per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità .
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte fra di loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XII Tumulazione

Art. 59

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per l'accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 60

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 27.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XIII Cremazione

Art. 61

Per quanto concerne la cremazione si applicano le disposizioni di cui al Capo XVI del D.P.R. n. 285/'90, nonché le disposizioni di cui alla L. 30.3.'01 n. 130, al D.M. 1.7.'02 ed all'art. 1 comma 7 Bis del D.L. 27.12.'00 n. 392 convertito, con modificazioni, nella L. 28.2.'01 n. 26.

Capo XIV Esumazione ed estumulazione

Art. 62

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. n. 285/'90, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reimunazione viene stabilito in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.'00 n. 392, convertito con modificazioni nella L. 28.2.'01 n. 26, l'esumazione ordinaria viene resa dal comune:
 - 1) gratuitamente, nel caso di salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari. Le suddette situazioni devono essere accertate dai Servizi Sociali Comunali;
 - 2) dietro pagamento di euro 100,00 in ogni altro caso.

Art. 63

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto termine per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie dell'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Dirigente dell'Unità Operativa del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dell'incaricato del Servizio di custodia e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 64.

Art. 64

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie sono rese dal Comune previo pagamento di euro 100,00.
3. Se all'esumazione segue reinumazione, il pagamento da rendersi al Comune è pari ad euro 150,00

Art. 65

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 32.
2. Tutti i rifiuti delle attività cimiteriali devono essere smaltiti secondo quanto dispongono il Dec.Lgs. 05/02/1997 n. 22 ed il D.P.R. 15/07/2003 n. 254.

Art. 66

1. Le estumulazione, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono alla scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una

opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.
5. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
6. Ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/'90 sussistono diverse possibilità in relazione ai trattamenti consentiti all'estumulazione:
 - a) Estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 64 comma 3.
 - b) Estumulazione effettuata prima di 20 anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in 10 anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86 comma 3 del D.P.R. n. 285/'90.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale della A.U.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli alla scheletrizzazione, come già specificato all'art. 64 comma 3.

Art. 67

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 68

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previo idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 69

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 63.

Art. 70

1. Le operazioni di estumulazione sono rese dal Comune dietro pagamento di euro 100,00.
2. Se all'estumulazione segue ritumulazione, al Comune deve essere corrisposta la somma di euro 150,00.

Art. 71

Per le operazioni di traslazione di salme o di resti mortali dalle tombe o dalle cappelle gentilizie compete al Comune rispettivamente la somma di euro 150,00 e di euro 50,00.

Capo XV

Sepulture private – Concessioni

Art. 72

1. Il Comune prevede nel Piano Regolatore cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.
- 1.bis Il Comune si riserva Nr. 2 aree individuate nei lotti F/2 ed F/5 da utilizzarsi per particolarissimi eventi che dovessero toccare la sensibilità della popolazione neretina. Tale tipo di utilizzo verrà di volta in volta deliberato dalla Giunta Comunale.
2. Esse possono essere concesse a privati ed Enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 73

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il diritto d'uso di cui al comma precedente non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi senza autorizzazione del Comune, il quale può negarla a suo giudizio insindacabile. A tal fine, gli interessati devono preventivamente modificare ogni atto di concessione o trasmissione al Comune, il quale deve pronunciarsi al riguardo entro il termine di un mese. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte del Comune, la concessione o trasmissione si intende autorizzata, semprechè essa non sia incompatibile con il carattere de sepolcro secondo il diritto civile.
3. La cessione o la trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

Art. 74

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Urbanistica su conforme parere del Dirigente del Servizio Urbanistica nel rispetto del Regolamento di Edilizia Cimiteriale e del Dirigente dell'Unità Operativa del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Art. 75

Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei casi di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari, ai sensi del D.L. 27.12.'02 n. 392 convertito con modificazioni nella L. 28.2.'01 n. 26, stati da accertarsi da parte dei Servizi Sociali Comunali.
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di: 1) loculi e cellette ossario/urna costruiti dal Comune per tumulazione individuale; 2) aree per la costruzione di sepolture.
I costi di concessione sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
- c) Sepoltura riservata gratuita di cui all'art. 72 comma 1 bis).

Art. 76

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.
2. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Art. 77

1. I loculi possono essere assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute.
2. Nel caso di salme tumulate provvisoriamente nei cimiteri fuori sede, se richiesto da familiari ed in presenza di disponibilità dei loculi nel cimitero, possono avere l'assegnazione seguendo l'ordine cronologico della richiesta.
3. I loculi cimiteriali comunali, sono riservati per la tumulazione dei defunti che al momento del decesso erano residenti nel territorio di pertinenza o avevano già tumulato negli stessi a carattere definitivo i genitori, i suoceri, i figli o il coniuge.
4. L'assegnazione dei loculi appartenenti al comune, viene fatta di volta in volta al momento del decesso senza possibilità di assegnazione di secondi e terzi loculi.
5. Per le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, che debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto di sepoltura. In tal caso si può procedere alla concessione del loculo per il numero di anni necessari al raggiungimento dei 30 di sepoltura con costo proporzionale in riferimento a quello del loculo con lapide marmorea cm. 70 x cm. 70 fissato in € 1.150,00 ed a quello del loculo con lapide marmorea cm. 70 x mt. 2,40 fissato in € 1.550,00.

Art. 78

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere venticinquennali (25 anni), trentennali(30) o novantanovenali (99 anni), rinnovabili.
2. In relazione ai loculi, allo scadere della relativa concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/'90, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario/urna per tumularvi i resti mortali, o tumulare gli stessi, in vecchi loculi di loro concessione.
3. Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma nel campo

- comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
4. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21.10.'75, e per le vecchie concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo minimo di 5 anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
 5. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessioni di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per anni 30 l'importo è di €1.150,00 per il loculo con lapide marmorea cm 70 x cm 70, comprensivo dei costi di costruzione, costi di manutenzione e costi di gestione mentre per il loculo con lapide marmorea cm 70 x mt 2,40 l'importo è di €1.550,00 comprese le stesse spese;
 - b) concessione di cellette-ossari/urne costruite dal Comune per tumulazioni di ossa o resti mortali o ceneri per anni 25 l'importo è di €300,00, per anni 50 l'importo è di €600,00, per anni 75 l'importo è di €900,00 per anni 99 l'importo è di €1.200,00;
 - c) concessioni di aree per costruzioni di sepolture senza edicole funerarie per anni 99 (importo da fissarsi di volta in volta);
 - d) concessioni di aree per costruzioni di sepolture con edicole funerarie o sarcofagi per anni 99 (importo da fissarsi di volta in volta);
 - e) concessioni di aree privilegiate per costruzioni di tombe monumentali o cappelle familiari per anni 99 (importo da fissarsi di volta in volta);
 - f) concessioni di aree riservate gratuite di cui all'art. 72 comma 1 bis, per anni 99;
 6. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano Regolatore dei cimiteri. Ad eccezione delle concessioni di loculi o cellette ossari/urne che, a domanda degli aventi diritto, sono rinnovabili per un periodo di anni 5 rispettivamente per l'importo di €190,00 e di €60,00.
 7. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quanto precedentemente previsto, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate ma possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, salvi casi di estinzione previsti nei precedenti articoli.

Art. 79

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 80

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione con espresso richiamo alle norme di leggi e regolamenti, anche futuri, in quanto applicabili.

Art. 81

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta ossario/urna, ecc.) e la sua ubicazione nel cimitero.

Art. 82

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo.

Art. 83

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
2. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune, salvo rinnovo della concessione a domanda degli interessati e dietro il pagamento dei relativi oneri.

Art. 84

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive o familiari sono a carico dei concessionari.
3. Nel caso di inadempienza, e trascorso il termine concesso dal Comune per la loro esecuzione, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con le spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 85

Nel caso la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione.

Art. 86

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza di termini, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

Art. 87

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 78.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Art. 88

1. I tempi per la realizzazione delle opere sono stabiliti dal vigente Regolamento di Edilizia cimiteriale e riportate nell'atto di concessione.
2. La decadenza conseguente all'inadempimento delle predette norme può essere dichiarata previa regolare diffida.
3. In tal caso nessun rimborso è dovuto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio per le opere realizzate.

Art. 89

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o di cellette ossario/urna non utilizzate la retrocessione al comune avverrà alle seguenti condizioni:
 - a) per rinuncia a concessioni di loculi o cellette ossario/urna non utilizzate, rimborso pari al 90% del corrispettivo pagato;
 - b) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso pari al 90% del corrispettivo pagato.Il rimborso si intende al netto delle spese di contratto.

Art. 90

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Art. 91

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o per irreperibilità degli aventi diritto il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti,

o previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

Art. 92

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere iscritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.

Art. 93

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, (genitori, avi, paterni e materni), del coniuge, dei figli, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei nipoti.
2. Tra gli ascendenti sono compresi altresì il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati.
3. La tumulazione è altresì estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al III° grado, sempre che sia dimostrato che gli stessi, all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e previo consenso scritto dagli eventuali comproprietari della tomba o edicola o monumento di famiglia.
4. In assenza di loculi comunali, la tumulazione è consentita a terzi previo consenso scritto dal concessionario ritenendo che il diritto di sepoltura è, per altro, dal comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile tranne che al comune stesso.

Capo XVI

Sepolcri privati fuori dal cimitero

Art. 94

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.'34 n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 95

Per la tumulazione nelle cappelle private oltre all'autorizzazione di cui all'art. 9 occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 96

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate da un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2 i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.'34 n. 1265 sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Capo XVII

Servizio di illuminazione votiva

Art. 97

L'amministrazione provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture mediante l'affidamento in gestione a ditte private sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione del consiglio comunale che fissa la norma di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Art. 98

1. Nell'esecuzione di scavi e costruzioni, i concessionari devono curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
2. A garanzia di eventuali danni alle opere pubbliche, l'amministrazione stabilisce una cauzione da versare a cura del concessionario che può essere restituita ovvero trattenute a titolo di contributo per il rifacimento delle opere danneggiate.

Art. 99

1. Nei giorni festivi non è permesso effettuare lavori.
2. Eventuali deroghe per opere urgenti ed improcrastinabili vanno preventivamente autorizzate.

Art. 100

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito dei materiali di costruzione e degli arnesi di lavoro, salvo a rendere sgombra l'area occupata appena ultimati i lavori, ripristinando lo stato iniziale.

Capo XVIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 101

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative previste dal T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.7.'34 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.Lgs. 22.5.'99 n. 196 nonché della L. 16.01.'03 n. 3.

Art. 102

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, regionali riguardanti la specifica materia.
2. I rinvii dinamici, contenuti nelle varie disposizioni del presente regolamento, vanno interpretati nel senso che, appena vengano emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

Art. 103

Il presente regolamento, concluso l'iter istruttorio previsto ed intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.